

SPECIALE CONGEDI PARENTALI





La **Legge di bilancio 2024** (L. 213/2023), nell'ambito delle misure a favore delle famiglie, ha **elevato** l'importo dell'**indennità** prevista per un **secondo mese di congedo parentale** fruibile dai genitori entro il 6 anno di vita del bambino.

In particolare l'importo dell'indennità, ordinariamente fissata al 30% della retribuzione, è elevata:

- nel 2024, all'80% della retribuzione per due mesi,
- a partire dal 2025, all'80% della retribuzione per un mese, e al 60% per il successivo.

La misura è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Resta salva la disciplina di maggior favore eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva (es. l'art. 28, comma 3° del vigente CCNL Funzioni Centrali stabilisce che i primi 30 giorni, di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%).



Quest'ultimo intervento segue le modifiche alla disciplina dei congedi parentali introdotte nell'ultimo biennio:

- dal D. Lgs. n. 105/2022, che ha elevato da 6 a 9 mesi il periodo massimo di congedo parentale indennizzato al 30% fruibile complessivamente dai genitori per i figli fino al compimento dei 12 anni di età (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento),
- e dalla Legge di Bilancio 2023, che ha elevato dal 30% all'80% della retribuzione l'indennità per un mese di congedo parentale dei 9 previsti, da fruire entro il 6° anno di età del bambino, per i lavoratori del settore privato e pubblico che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Per effetto delle modifiche introdotte nell'ultimo biennio, la disciplina dei congedi parentali è la seguente:

DURATA DEL CONGEDO PARENTALE

I genitori possono fruire del congedo parentale per ogni figlio, entro **i primi 12 anni** di vita o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, i entro i seguenti limiti:

- la **madre** può fruire di massimo **6 mesi** di congedo;
- il **padre** può fruire di massimo **6 mesi** di congedo (elevabili a 7 mesi nel caso in cui fruisca del congedo per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);
- **entrambi i genitori** possono fruire **complessivamente massimo di 10 mesi** di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre fruisca del congedo per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);
- il **genitore solo** (in caso di morte o grave infermità dell'altro genitore, di abbandono o non riconoscimento oppure di affido esclusivo con provvedimento giudiziario) può fruire di massimo **11 mesi** di congedo.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE

Per i periodi di congedo parentale fruiti **fino al dodicesimo anno di età del figlio** o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento,

- alla **madre e al padre, singolarmente**, spetta per **3 mesi, non trasferibili**, un'indennità pari al 30% della retribuzione.

L'indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, fino al 6° anno di vita del bambino,

- all'80% della retribuzione per la durata massima complessiva di due mesi per il 2024***,
- e dell'80%*** della retribuzione nel limite massimo di un mese e al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese a partire dal 2025,

per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

***** Salvo il trattamento di miglior favore eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.**



- alla **madre e al padre, in alternativa tra loro**, spetta per un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Nel caso vi sia un **solo genitore**, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi.

Qualora sia stato disposto l'**affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore** ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, al genitore affidatario spetta in esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente ai genitori, per complessivi 10 mesi.

DI SEGUITO SI RIEPILOGA IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE SPETTANTE IN BASE ALLA DATA IN CUI I GENITORI HANNO CONCLUSO IL CONGEDO OBBLIGATORIO (MATERNITA' O, IN ALTERNATIVA, PATERNITA').

GENITORI CHE HANNO TERMINATO IL CONGEDO OBBLIGATORIO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

PERIODO DI CONGEDO	PERCENTUAL E DI INDENNIZZO	LIMITE D'ETÀ DEL FIGLIO	ULTERIORI CONDIZIONI
9 MESI***	30%	12 anni	Nessuna
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%	12 anni	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

***** Salvo il trattamento di miglior favore eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.**

GENITORI CHE HANNO TERMINATO IL CONGEDO OBBLIGATORIO DOPO IL 31 DICEMBRE 2022 MA PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2023

PERIODO DI CONGEDO	PERCENTUALE DI INDENNIZZO	LIMITE D'ETÀ DEL FIGLIO	ULTERIORI CONDIZIONI
1 MESE***	80%	6 anni	Entro il limite dei mesi spettanti a ciascun genitore
8 MESI	30%	12 anni	Nessuna
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%	12 anni	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione


*** Salvo il trattamento di miglior favore eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.



**GENITORI CHE HANNO TERMINATO IL CONGEDO OBBLIGATORIO DOPO IL
31 DICEMBRE 2023
ANNO 2024**

PERIODO DI CONGEDO	PERCENTUAL E DI INDENNIZZO	LIMITE D'ETÀ DEL FIGLIO	ULTERIORI CONDIZIONI
2 MESI***	80%	6 anni	Entro il limite dei mesi spettanti a ciascun genitore
7 MESI	30%	12 anni	Nessuna
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%	12 anni	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

***** Salvo il trattamento di miglior favore eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.**



**GENITORI CHE HANNO TERMINATO IL CONGEDO
OBBLIGATORIO DOPO IL 31 DICEMBRE 2023
DAL 2025**

PERIODO DI CONGEDO	PERCENTUALE DI INDENNIZZO	LIMITE D'ETÀ DEL FIGLIO	ULTERIORI CONDIZIONI
1 MESE***	80%	6 anni	Entro il limite dei mesi spettanti a ciascun genitore
1 MESE	60%	6 anni	Entro il limite dei mesi spettanti a ciascun genitore
ULTERIORI 7 MESI	30%	12 anni	Nessuna
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%	12 anni	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

***** Salvo il trattamento di miglior favore eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.**